

Newsletter n. 17/26
da pubblicare all'albo sindacale



**Sovrapposizione fra percorsi di abilitazione e di specializzazione,
chiarimenti del Ministero dell'Università**

Il Ministero dell'Università, con propria nota del 16 febbraio 2026, ha fornito alcuni chiarimenti relativi alla frequenza dei percorsi di formazione iniziale dei docenti (abilitazioni) e dei corsi di specializzazione sul sostegno (TFA X ciclo).

Nella nota il Ministero, preso atto della possibile sovrapposizione dei percorsi e in analogia con quanto già avvenuto in occasione del precedente anno accademico, **afferma di ritenere condivisibile l'ipotesi di consentire l'iscrizione ai percorsi di formazione iniziale anche ai candidati che si trovino nella fase conclusiva del X ciclo del TFA sostegno.**

Tale determinazione viene assunta considerando la coincidenza della conclusione del X ciclo di TFA sul sostegno e le fasi di avvio dei percorsi di abilitazione.

Nota



Accesso in classe di professionisti sanitari, le indicazioni operative del Garante dei diritti delle persone con disabilità

L'11 febbraio il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ha approvato le **"Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche per l'accesso in classe di professionisti sanitari"** per fornire indirizzi interpretativi uniformi in materia di accesso in classe di professionisti sanitari incaricati nell'ambito del piano terapeutico per garantire l'effettiva tutela del diritto allo studio e del diritto alla salute.

Le istituzioni scolastiche, nel rispetto dell'autonomia scolastica e della facoltà di adottare regolamenti e procedure organizzative interne, sono, comunque, tenute ad attenersi ad alcuni principi generali finalizzati ad assicurare la continuità terapeutica che riassumiamo di seguito:

1. L'accesso del professionista deve essere consentito esclusivamente previa autorizzazione del DS, dopo verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata (senza alcuna valutazione nel merito clinico o terapeutico dell'intervento).
2. La scuola assicura una comunicazione preventiva ai docenti e ai genitori degli altri alunni della classe interessata. Tale comunicazione ha essenzialmente natura informativa e non deve assumere la forma di consenso o di assenso.
3. E' legittima la richiesta al professionista sanitario di una dichiarazione di impegno al rispetto della normativa in materia di riservatezza.
4. Ciascuna scuola può definire, nell'ambito dell'autonomia organizzativa, un congruo lasso di tempo - non superiore a 20 giorni, dalla presentazione dei documenti per autorizzare l'accesso.
5. Il progetto terapeutico o di osservazione presentato dal professionista deve contenere alcuni elementi essenziali concordati nell'ambito dello stesso piano terapeutico ovvero nel PEI/PAI o progetto di vita.
6. L'istituzione scolastica, ferma restando la piena tutela del diritto dell'alunno alla continuità terapeutica, può organizzare, di concerto con il professionista, per esigenze interne di funzionamento:
 - giornate dedicate ovvero
 - calendari programmati degli accessi che non possono comunque tradursi in diniego/rinvio ingiustificato dell'intervento sanitario.
7. Non risultano conformi alle indicazioni:
 - la richiesta del consenso dei genitori degli altri alunni;
 - la richiesta dell'assenso dei docenti;
 - l'acquisizione di autodichiarazioni sul casellario giudiziale o sui carichi pendenti nei confronti dei professionisti sanitari incaricati.

Avviso

Questa email è stata inviata a {{ contact.EMAIL }} Ricevi questa email perché sei iscritto a
CISL Scuola - BERGAMO

[Cancellati qui](#)

© 2024 CISL Scuola - BERGAMO